Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 19 gennaio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 gennaio 1962, n. 1. (*Raccolta 1962*).
Norme per l'esercizio del credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Istituti autorizzati all'esercizio del credito navale*)

Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge sono effettuate e gestite dalla Sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, costituita ai sensi del regio decreto-legislativo 2 giugno 1946, n. 491. Alla costituzione del capitale della Sezione sono ammessi a partecipare, su loro richiesta, gli Istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.

Degli organi di tale Sezione faranno parte due funzionari designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.

Art. 2.

(*Finanziamenti, durata e facilitazioni*)

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi per una durata non eccedente i quindici anni ad imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della navigazione, per concorrere alla spesa di lavori iniziati dopo il 30 giugno 1961, relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili idonee alla navigazione marittima.

I tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti stessi saranno fissati annualmente di concerto dai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10, 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 3.

(*Ammontare dei finanziamenti e garanzie*)

L'importo dei finanziamenti di cui all'art. 2 non può eccedere il 50 per cento del prezzo dei relativi lavori determinato dal Ministro per la marina mercantile. Tale limite può essere elevato fino al 60 per cento nel caso di navi prevalentemente addette al trasporto passeggeri, di stazza lorda non inferiore a 20.000 tonnellate e di navi da pesca oceanica.

L'Istituto finanziatore determina le garanzie dei finanziamenti.

Nel caso di costituzione di ipoteca si applica la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

I finanziamenti possono essere garantiti con privilegio speciale sui macchinari e sulle altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed è preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresì del privilegio per spese di giustizia.

A richiesta dell'Istituto finanziatore il privilegio è annotato senza spese nel Registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, in relazione alla località nella quale si trovano i macchinari e le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Art. 4.

(*Contributo di interesse*)

Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione alla impresa medesima — per l'intera durata dei finanziamenti stessi — di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura del 3,50 per cento annuo.

Il suddetto contributo è accordato con decreto del Ministro per la marina mercantile, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, all'uopo integrato con due membri effettivi designati dal Ministro per la marina mercantile.

Il contributo medesimo è pagato, durante il periodo di ammortamento, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5, per il tramite dell'Istituto finanziatore, alla scadenza delle annualità o semestralità relative a ciascun finanziamento in una misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa all'Istituto finanziatore in base al tasso contrattuale stabilito e quella che risulterebbe deducendo dal detto tasso il concorso statale nel pagamento degli interessi. Durante il periodo di somministrazione del finanziamento, tale contributo è calcolato, invece, con riferimento all'ammontare di ciascuna somministrazione.

Il pagamento di cui al precedente comma non può comunque essere effettuato prima del completamento dei relativi lavori.

In nessun caso il predetto contributo è cumulabile con analoghi contributi corrisposti dallo Stato o da

altri enti a norma di leggi e regolamenti speciali, anche di carattere regionale. Ove la concessione dei contributi previsti dalle dette leggi e regolamenti speciali sia subordinata alla esecuzione dei lavori in cantieri di una parte determinata del territorio nazionale, ai lavori stessi non si applicano le disposizioni della legge 17 luglio 1954, n. 522, e successive modifiche, per commesse successive al 30 giugno 1962.

Art. 5.

(Condizioni per il mantenimento del contributo di interesse)

Le navi di nuova costruzione per le quali sia stato assunto dal Ministero della marina mercantile l'onere della corresponsione del contributo di interesse ai sensi dell'articolo 4, devono essere inscritte nei registri previsti dall'articolo 146 del Codice della navigazione nel termine stabilito dal Ministro per la marina mercantile. Tale termine può essere prorogato dal Ministro per la marina mercantile nel caso di ritardi non imputabili agli interessati.

Durante il periodo di ammortamento dei finanziamenti concessi per i lavori di cui al precedente articolo 2, le navi non possono essere vendute a persone, enti o società non aventi i requisiti per essere proprietari di navi italiane, non possono essere in qualsiasi altro modo trasferite alla bandiera estera e devono essere inscritte nella più alta classe del Registro Italiano Navale.

Qualora non siano osservate le condizioni previste dai commi precedenti ha luogo la decadenza dalla corresponsione del contributo di interesse con decorrenza:

a) dalla data di inizio del pagamento del contributo stesso per le navi di nuova costruzione che non siano inscritte nei registri nel termine previsto dal primo comma;

b) dalla data della perdita dei requisiti di nazionalità nella ipotesi di cui al secondo comma.

In caso di perdita totale o abbandono della nave, accettato dagli assicuratori, per naufragio o altro evento, la corresponsione del contributo cessa dalla data di effettiva liquidazione della relativa indennità di assicurazione, con il termine massimo di due anni dal giorno del sinistro.

Il Ministro per la marina mercantile può disporre, con proprio decreto, la decadenza dall'ulteriore pagamento del contributo di interesse, nel caso in cui le navi, nel periodo di corresponsione del contributo, cessino di essere inscritte, salvo casi di forza maggiore, nella più alta classe del Registro Italiano Navale.

In caso di estinzione anticipata volontaria del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo di interesse cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

Art. 6.

(Facilitazioni fiscali)

Gli atti relativi al pagamento dilazionato di parte del prezzo della costruzione o della trasformazione o dell'ammodernamento della nave, che i cantieri navali, ad integrazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, concedessero agli armatori, nonchè le conseguenti iscrizioni di garanzie e privilegi e le successive cancellazioni, sono sottoposti al pagamento della tassa fissa di lire 200 e vanno esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi corrispondenti.

Art. 7.

(Limiti di applicazione del credito navale)

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonchè ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa e alle navi da pesca oceanica.

Sono comunque escluse:

a) le navi idonee esclusivamente a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;

b) le navi idonee esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare;

c) le navi da diporto e quelle costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.

Art. 8.

(Stanziamenti)

Per la concessione del contributo relativo ai finanziamenti di cui all'articolo 2 per lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili, sono autorizzati limiti di impegno annui di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1964-65: le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

I conseguenti stanziamenti saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

All'onere di 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

(Norme regolamentari)

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 10.

(Integrazione del Comitato di gestione per le operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635)

Il Comitato che sovrintende alla gestione delle operazioni di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 635, è integrato con un rappresentante designato dal Ministro per la marina mercantile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2.

Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, è estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata al comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7.

Art. 2.

Ai proprietari di navi mercantili a scafo metallico da carico secco e liquido nonchè da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica, iscritte alla data del 1° gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1946, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità, sono concessi i benefici nella misura, condizione e modalità di cui alle presenti disposizioni.

Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio a scafo metallico per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1963 è concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari alla differenza fra il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 17 luglio 1954, n. 522, relativo al primo anno di applicazione della medesima legge, e quello inerente all'esercizio finanziario in cui viene emesso il provvedimento di ammissione ai benefici contemplati dalle presenti disposizioni.

Il contributo, comunque, non può riferirsi ad un tonnellaggio di stazza lorda superiore al 75 per cento di quello da demolire.

In ogni caso la misura del contributo non può superare l'importo di lire 35.000 per tonnellata di peso della nave scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa.

Art. 4.

Ai proprietari di navi sino a 500 tonnellate di stazza lorda, addette al piccolo cabotaggio, che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge è concesso il contributo massimo stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Il contributo massimo è concesso anche alle società di preminente interesse nazionale.

Art. 5.

Salvo quanto previsto dall'articolo 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'articolo 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'articolo 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione, da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.

I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo articolo 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda, corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo ed il tonnellaggio delle navi da demolire e di quelle da costruire, il nome del cantiere costruttore nonchè l'epoca presunta di inizio dei lavori delle navi di nuova costruzione. Qualora il tonnellaggio di stazza lorda delle navi di nuova costruzione sia compreso fra il 50 ed il 75 per cento di quello da demolire, nella medesima domanda devono essere indicati i dati necessari per la determinazione del contributo di cui al precedente articolo 3 relativi al tonnellaggio di stazza lorda effettivamente da costruire; ove, invece, le nuove costruzioni superino l'anzidetta aliquota del 75 per cento, i dati medesimi si debbono riferire ad un tonnellaggio di stazza lorda pari al 75 per cento di quello da demolire.

Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purchè documentate e redatte a norma del comma precedente.

L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 53 della legge 24 luglio 1959, n. 622, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2, nonchè dagli articoli 51 e 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 7.

Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido, nonchè da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonchè alle navi da pesca oceanica.

Sono comunque esclusi dai benefici:

1) le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;

2) le navi destinate alla navigazione lagunare-marittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;

3) le navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;

4) i rimorchiatori ed i gallegianti.

Art. 8.

Non è soggetto all'onere di restituzione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e nell'articolo 63 del capo VIII della legge 25 luglio 1952, n. 949, il proprietario della nave che prima della alienazione della medesima a stranieri commetta la costruzione di altra nave, da iscriversi nelle matricole nazionali, di tonnellaggio lordo non inferiore ad una volta e mezzo a quello della nave alienanda.

Art. 9.

A parziale modifica del primo comma dell'articolo 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale.

Art. 10.

Per fare fronte alle spese previste dalla presente legge sarà utilizzata la disponibilità residua dell'importo di lire 10 miliardi, stanziato dalla legge 24 luglio 1959, n. 622.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 559, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo con invalidità;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione di gruppo con invalidità, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 18 dicembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(268)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Modifica dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948 e modificato con propri decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959 e 20 giugno 1960;

Visto lo statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca stessa, approvato con proprio decreto 15 ottobre 1948 e modificato con propri decreti 25 luglio 1949, 26 ottobre 1950, 20 ottobre 1953, 21 dicembre 1955, 21 novembre 1956, 28 maggio 1957 e 12 gennaio 1959;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca anzidetta in data 10 novembre 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 3 dello statuto della Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, è così modificato:

« Il fondo di dotazione della Sezione è di lire 5.000.000.000.

Concorrono alla formazione del fondo:

a) il Tesoro dello Stato con una quota di lire 10.000.000;

b) i partecipanti con una quota complessiva di L. 4.990.000.000.

La quota di partecipazione dello Stato non è trasferibile.

Le partecipazioni di cui alla lettera *b)* sono suddivise in quote nominative da L. 100.000 ciascuna e non sono cedibili senza il consenso del Consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(49)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in rappresentanza della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 7 dello statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con successivi decreti 28 maggio 1955 e 13 settembre 1960;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1961, relativo alla costituzione del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Considerato che il dott. Luigi Rusca, membro del Consiglio generale predetto in rappresentanza della provincia di Milano ha rassegnato le dimissioni dalla carica e, pertanto, occorre provvedere alla nomina di un nuovo membro in rappresentanza di tale Provincia;

Esaminata la terna — proposta dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano — dalla quale deve essere tratto il rappresentante del Consiglio generale del Banco di Sicilia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Edgardo Rovida è nominato membro, per il quadriennio in corso, del Consiglio generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in rappresentanza della provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(46)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1961.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Il progresso » (già Cooperativa muratori di Batignano), con sede in Batignano (Grosseto) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 17 agosto 1961 alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Il progresso », con sede in Batignano (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b)*, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Il progresso » (già Cooperativa muratori di Batignano), con sede in Batignano (Grosseto), costituita per rogito Ordini, repertorio n. 8901, in data 26 aprile 1946, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Giancarlo Penati è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1961

Il Ministro: SULLO

(82)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1961.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1962;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è composto come segue:

Frosini dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nuzzo dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1961

Il Ministro: COLOMBO

(383)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1962.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della imposta sui cani per l'anno 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori ed i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai Comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1962, debbono essere di metallo laminato, a forma rettangolare, con i lati rispettivamente di mm. 28 e di mm. 26.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1962;
b) denominazione del Comune;
c) imposta cani ed indicazione della categoria;
d) numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 20 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1962

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(387)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 22 dicembre 1961.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ravenna.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1961, fu sciolto il Consiglio comunale di Ravenna e la provvisoria gestione di detto Comune fu affidata ad un commissario straordinario.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 19 settembre 1961, fu nuovamente sciolto il predetto Consiglio comunale e nominato per la provvisoria amministrazione del Comune, commissario straordinario il vice prefetto dott. Giovanni Santini.

Poichè il predetto commissario si è trovato nella necessità di impostare e quindi di affrontare numerosi e complessi problemi comunali la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizi per il regolare andamento della civica azienda, appare necessario assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la realizzazione del programma di iniziative in corso.

D'altra parte l'inizio della stagione invernale renderebbe difficoltosa la mobilitazione del corpo elettorale e, quindi, non si avrebbe la garanzia di un regolare svolgimento delle operazioni relative.

Per tali considerazioni si rende necessaria la proroga della gestione commissariale di cui trattasi ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Al che si provvede mediante il decreto prefettizio di pari data unito alla presente relazione.

Ravenna, addì 22 dicembre 1961

Il prefetto: ZAPPIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 19 settembre 1961, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ravenna e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto Comune il vice prefetto dott. Giovanni Santini;

Considerato, che per le ragioni indicate nella relazione che precede, appare necessario provvedere alla proroga della gestione straordinaria per il periodo consentito dalla legge;

Considerato che il Consiglio comunale di cui trattasi è stato sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni, essendo stato sciolto in precedenza con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1961;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamate in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ravenna, affidata al vice prefetto dott. Giovanni Santini, è prorogata di sei mesi.

Al commissario straordinario restano confermati i poteri conferitigli con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

Ravenna, addì 22 dicembre 1961

Il prefetto: ZAPPIA

(369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 165 relativo alla costruzione di centri di veterinaria e di punti di controllo veterinario nella Repubblica Centrafricana.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 81 del 15 dicembre 1961, il bando di gara n. 165, relativo alla costruzione di centri di veterinaria e di punti di controllo veterinario nella Repubblica Centrafricana. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare globale presunto di Fr. CFA 85.895.000.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur le Secrétaire de la Commissione de Dépouillement des Appels d'offres, Bureau des Finances, Bangui (Rep. Centrafricana) al più tardi il 21 febbraio 1962 prima delle ore 17, ora locale (ore 16 GMT) nella Sala della Commissione del Ministero delle Finanze a Bangui (Rep. Centrafricana).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(165)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1961, registro n. 37 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Otranto (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(198)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 72, l'Amministrazione comunale di Amalfi (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 42.570.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(253)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 105, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Fasanella (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.672.191, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(254)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 79, l'Amministrazione comunale di Molochio (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(255)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 78, l'Amministrazione comunale di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(256)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 77, l'Amministrazione comunale di Terzigno (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(257)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 76, l'Amministrazione comunale di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(258)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 758, l'Amministrazione comunale di Colobraro (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(259)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 73, l'Amministrazione comunale di Nociglia (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,68	620,62	620,635	620,60	620,65	620,64	620,60	620,65	620,65	620,64
$ Can.	593,54	594,40	594,50	594,525	593,60	594,17	594,55	594,15	594,25	594,75
Fr. Sv.	143,70	143,76	143,78	143,76	143,75	143,76	143,755	143,75	143,86	143,77
Kr. D.	90,19	90,14	90,15	90,14	90,10	90,14	90,14	90,15	90,13	90,10
Kr. N.	87,06	87,04	87,04	87,05	87,05	87,04	87,04	87,05	87,04	87,05
Kr. Sv.	120,11	120,03	120,05	120,04	120 —	120,04	120,02	120,05	120,05	120,05
Fol.	172,35	172,05	172 —	171,955	172,05	172,12	172,01	172,15	172,11	172,10
Fr. B.	12,47	12,467	12,471	12,468	12,465	12,47	12,4685	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,65	126,66	126,67	126,65	126,635	126,65	126,66	126,65
Lst.	1744,41	1744 —	1744,05	1744,20	1744 —	1744,10	1744,25	1744,20	1744,15	1744,25
Dm. occ.	155,42	155,40	155,40	155,395	155,35	155,45	155,40	155,45	155,46	155,42
Scell. Austr.	24,05	24,015	24,04	24,017	24 —	24,02	24,01375	24,02	24,01	24,02
Escudo Port.	21,76	21,75	21,73	21,75	21,70	21,75	21,745	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 18 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,537
1 Franco svizzero	143,757
1 Corona danese	90,14
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,03
1 Fiorino olandese	171,982
1 Franco belga	12,468
1 Franco nuovo (N.F.)	126,647
1 Lira sterlina	1744,225
1 Marco germanico	155,397
1 Scellino austriaco	24,015
1 Escudo Port.	21,747

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 dicembre 1961 i poteri conferiti all'avv. Gregorio Vitale, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Stella Polare Seconda », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1961 al 30 giugno 1962.

(169)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 4 gennaio 1962, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria).

Dispone:

Il dott. Mario Panizza è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca Sutto Gaino, società in nome collettivo, con sede in Acqui (Alessandria) e i signori comm. dott. Giovanni Battista Santi, comm. avv. Enrico Piola, Giuseppe Timossi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il Commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, cap. II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1962

Il Governatore: CARLI

(410)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, la metà dei posti suddetti è riservata al personale che al 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore;

diploma di perito industriale;

diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica).

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati della carriera esecutiva che non siano in possesso di uno dei titoli di studio sopraelencati purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Possono altresì partecipare al concorso, limitatamente ad un terzo dei posti riservati ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 del presente bando, tutti coloro che al 17 febbraio 1960 si trovavano in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e che, in luogo di uno dei titoli di studio previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, siano in possesso di uno degli altri diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che normalmente consentono l'ammissione ai concorsi delle carriere amministrative e tecniche del personale di concetto.

Art. 4.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1)

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172)

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137), articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto- legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

f) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17 ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già impiegati civili di ruolo. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego, fatta eccezione per i dipendenti non di ruolo del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 5.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 4, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando e, per coloro che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente art. 2, anche la qualifica rivestita al momento della domanda;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'arme;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Le tre prove scritte e la prova orale si svolgeranno sulle materie indicate nel programma di esame di cui ai successivi articoli 16 e 17.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguiti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assuzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie dei funzionari della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la limitazione di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 11.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di uno dei titoli di studio indicati agli articoli 2 e 3 del bando, in originale od in copia autentica notarile. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gl'interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Re-

pubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato e di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso un capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico e il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o

Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

q) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

s) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati appartenenti ai ruoli aggiunti o che siano già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettiva-

mente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova aiuto ispettori nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'Ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 14.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'Istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove d'esame;

due funzionari del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato suddetto con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe.

Art. 16.

Le prove di esame, per i candidati di cui al precedente art. 2, si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

Prove scritte:

1) compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza tecnica sulle aziende di trasporti in concessione all'industria privata.

2) *a*) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, assoluti, relativi, interi e frazionari. Potenze ad esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (rette, piani, angoli, triangoli e poligoni, uguaglianza, disuguaglianza e similitudine nel piano, equivalenze, proprietà metriche, circonferenza e cerchio, rette e piani nello spazio, diedri, triedri, angoloidi, poliedri, equivalenze e similitudine nello spazio, cilindro, cono, sfera, aree e volumi);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei;

3) *a*) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto in tema di costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie);

b) disegno topografico.

Prova orale:

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

I) *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico; collegamento di stazioni; triangolazione; celerimensura; poligonazione, calcolo delle coordinate; livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione;

II) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione pressione, torsione, taglio e flessione equazioni di stabilità; momenti d'inerzia e resistenza delle travi d'uso corrente, momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate ed incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

III) Elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantieri (tracciamenti e operazioni preparatorie; ponteggi, armature e centine, opere provvisionali; modalità di esecuzione dei lavori: attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevati, per preparazione di malta, conglomerati e simili);

IV) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati; progetti di massima e definitivi; calcoli relativi ai profili longitudinali ed alle sezioni trasversali; calcolo dei volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree; opere d'arte semplici; muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni; strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato; strutture di scale e tetti; fognature delle abitazioni, latrine, cisterne e filtri;

V) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciata, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia; pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile, sagome; impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio; orari; prove e verifiche tecniche, vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

VI) nozioni elementari sulle macchine a vapore ed in particolare sulle locomotive; costituzione, funzionamento, sistemi di distribuzione del vapore; potenza, rendimento;

VII) nozioni elementari sui motori a combustione interna a ciclo Otto e a ciclo Diesel: loro costituzione, funzionamento ed uso;

VIII) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci, veicoli, rimesse, percorsi, orari);

c) di vie funicolari aeree e terrestri (stazioni, attraversamenti, sistemi di impianto, sostegni, funi, veicoli e loro caratteristiche di marcia e d'arresto, velocità, ecc.);

IX) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

X) Nozioni elementari di diritto (Proprietà; distanze; servitù; espropriazioni per cause di pubblica utilità - Leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazioni sociali; igiene del lavoro);

XI) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione;

XII) nozioni elementari di statistica.

Art. 17.

Le prove di esame per i candidati di cui al precedente art. 3, si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma:

1) compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza amministrativa sulle aziende esercenti servizi di trasporto in regime di concessione.

2) nozioni di diritto amministrativo;

3) nozioni di economia politica e scienze delle finanze.

Prova orale:

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

La materia delle prove scritte.

I) nozioni di diritto costituzionale.

II) nozioni di diritto civile.

III) nozioni di diritto amministrativo.

IV) nozioni di economia politica e scienze delle finanze.

V) contabilità di Stato.

VI) nozioni di statistica.

VII) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 novembre 1961

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961
Registro n. 85 Bilancio trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 113

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (prov. di . . . .) il giorno . domiciliato in . . (prov. di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di in data . presso l'Istituto di . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se s.ano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'antenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(8422)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a novanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9239, registrato alla Corte dei conti addì 18 settembre 1961, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 281, col quale è stato indetto un concorso per esami a novanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Azienda nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 3 novembre 1961;

Ritenuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale di bando e all'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a novanta posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1961, n. 9239, avranno luogo in Roma, nei giorni 5, 6, 7 e 8 febbraio 1962, alle ore 8, presso la Sala dei Bozzetti (Palazzo Genio civile) sita in Roma, via Monzambano, 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

(398)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.